



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 9 del 16/03/2020

Oggetto: Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

***Il Dirigente Generale
del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità***

**previo controllo degli atti richiamati,
attesta la regolarità tecnica del presente atto**

Ing. Domenico Pallaria

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare gli articoli 34 e 35;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

PRESO ATTO del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO del Piano di razionalizzazione dei servizi ferroviari trasmesso da TRENITALIA con nota dell'13.03.2020 TRNIT-DPR.DRC\P\2020\0012517;

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

ALLA LUCE del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, rubricato come *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

CONSIDERATO, in particolare, che il suddetto DPCM al comma 5 dell'art. 1 prevede che "Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali..."

RILEVATO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure;

Fermo restando quanto previsto per l'intero territorio nazionale con il DPCM 4 marzo 2020, con il DPCM 8 marzo 2020 e con il DPCM 11 marzo 2020, sono adottate nel territorio regionale le misure urgenti indicate nella presente Ordinanza.

1. Sono ridotti i servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea;
2. Devono essere comunque garantiti i trasporti verso strutture o centri sanitari e ospedali; per il pendolarismo lavorativo nelle fasce di punta; per l'accesso ai capoluoghi di provincia per fruire dei servizi istituzionali essenziali; per l'accesso agli insediamenti produttivi per le attività economiche in attività; per i servizi necessari a raggiungere gli esercizi autorizzati alla vendita di derrate alimentari e beni di prima necessità; interconnessioni per l'accesso alle stazioni ferroviarie ed autostazioni. ;
3. Entro e non oltre 2 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza le Società Consortili di gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano su gomma devono comunicare al Settore TPL, previa consultazione dei relativi Comuni interessati, il mantenimento delle linee strettamente indispensabili per garantire i servizi essenziali di cui al punto 2, che comunque non dovranno superare il 30% di quelli già autorizzati nel programma di esercizio previsto per ciascuna società consortile;
4. Entro e non oltre 2 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza le Società Consortili di gestione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano su gomma devono comunicare al Settore TPL il mantenimento delle linee strettamente indispensabili per garantire i servizi essenziali di cui al punto 2 che comunque non dovranno superare il 30% di quelli già autorizzati nel programma di esercizio previsto per ciascuna società consortile;
5. Entro e non oltre 2 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza la Società Ferrovie della Calabria di gestione del servizio di trasporto pubblico locale su ferro dovrà comunicare al Settore TPL il mantenimento delle linee strettamente indispensabili per garantire i servizi essenziali di cui al punto 2;
6. Con successivo provvedimento saranno disposte le misure di mitigazione dei danni provocati dalla situazione emergenziale anche al fine di garantire i livelli occupazionali.

7. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria ed ha validità fino a nuovo provvedimento.
8. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti.
9. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
10. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(f.to digitalmente)